



24.088

Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Ungheria per evitare le doppie imposizioni

del 20 novembre 2024

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale¹ che approva un Protocollo che modifica la Convenzione² tra la Svizzera e l'Ungheria per evitare le doppie imposizioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

¹ FF 2024 3065

² FF 2024 3066

Compendio

Tra la Svizzera e l'Ungheria è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio che è stata firmata il 12 settembre 2013 e non è mai stata riveduta.

La lotta all'elusione fiscale delle imprese multinazionali è diventata un obiettivo centrale della comunità internazionale. Nel 2013, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e gli Stati del G20 hanno varato un progetto per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», BEPS).

Dal progetto sono scaturite disposizioni da attuare nelle CDI, segnatamente gli standard minimi derivanti dalle azioni 6 (prevenzione dell'abuso dei trattati) e 14 (miglioramento dei meccanismi di risoluzione delle controversie) del piano d'azione BEPS.

Il Protocollo che modifica la CDI tra la Svizzera e l'Ungheria attua questi standard minimi nell'interesse della Svizzera. Non prevede adeguamenti delle regole di ripartizione dei diritti d'imposizione. I Cantoni e gli ambienti interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo di modifica, che è stato firmato il 12 luglio 2024.

Messaggio

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

Tra la Svizzera e l'Ungheria esiste una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio³ (di seguito «CDI-HU»), firmata il 12 settembre 2013 e in seguito mai riveduta.

Il 7 giugno 2017 la Svizzera ha firmato la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili⁴ (di seguito «Convenzione BEPS»). La Convenzione BEPS contiene una serie di disposizioni volte ad adeguare le vigenti convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI). Una parte di tali disposizioni mira all'adempimento degli standard minimi derivanti dalle azioni 6 e 14 del piano d'azione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili⁵ (di seguito «piano d'azione BEPS»).

In vista della sottoscrizione della Convenzione BEPS, la Svizzera e l'Ungheria hanno discusso l'attuazione bilaterale della Convenzione. Poiché l'Ungheria non è stata in grado di convenire con la Svizzera il tenore esatto degli adeguamenti da apportare alle disposizioni della CDI-HU in virtù della Convenzione BEPS – una condizione essenziale per la Svizzera ai fini dell'applicazione della Convenzione BEPS – è stato deciso che l'adeguamento della CDI-HU ai risultati del progetto BEPS venisse effettuato non per il tramite della Convenzione BEPS, bensì di un Protocollo bilaterale di modifica.

I negoziati su tale Protocollo di modifica (di seguito «Protocollo di modifica CDI-HU») si sono conclusi nel dicembre del 2023. I Cantoni e gli ambienti interessati, consultati in merito, ne hanno accolto favorevolmente la conclusione. Il Protocollo di modifica è stato firmato a Budapest il 12 luglio 2024.

1.2 Valutazione

Il Protocollo di modifica contiene disposizioni che sarebbero state recepite nella CDI-HU se la Svizzera e l'Ungheria avessero subordinato la CDI alla Convenzione BEPS. Il Protocollo di modifica e la Convenzione BEPS sono quindi strettamente correlati a livello di contenuto. All'infuori di tale correlazione, tra i due strumenti non sussiste un legame diretto.

³ RS 0.672.941.81

⁴ RS 0.671.1

⁵ www.oecd.org > Fiscalité > Conventions fiscales > Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir le BEPS

Il Protocollo di modifica adegua la CDI-HU agli standard minimi definiti per le CDI dal piano d'azione BEPS. In quanto Stato membro dell'OCSE, la Svizzera si è impegnata a recepire nelle proprie CDI quelle disposizioni riguardanti le CDI che costituiscono uno standard minimo del piano d'azione BEPS. Con il Protocollo di modifica compie un ulteriore passo in questa direzione.

In base all'elemento 3.3 dello standard minimo relativo all'azione 14 del piano d'azione BEPS, i Paesi devono includere nelle loro CDI il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 del Modello di convenzione dell'OCSE, secondo cui gli accordi amichevoli devono essere attuati nonostante i limiti temporali che la legislazione nazionale degli Stati contraenti prevede. Se uno Stato non è disposto a inserire questa disposizione nelle sue CDI, per soddisfare lo standard minimo deve essere disposto a recepire nel quadro dei negoziati sulle CDI disposizioni che limitano il termine per la rettifica degli utili di imprese associate e stabili organizzazioni. Questo modo di procedere alternativo non può avvenire tramite la Convenzione BEPS.

Generalmente la Svizzera non include nelle sue CDI il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 del Modello di convenzione dell'OCSE. La delegazione svizzera incaricata delle trattative sfociate poi nel Protocollo di modifica CDI-HU ha pertanto sottoposto alla delegazione ungherese la proposta di una limitazione temporale per la rettifica degli utili di imprese associate e stabili organizzazioni. Poiché, tuttavia, l'Ungheria non è stata disposta a limitare il termine per la rettifica degli utili, il Protocollo di modifica CDI-HU non contiene una disposizione in tal senso. L'elemento 3.3 dello standard minimo relativo all'azione 14 è comunque soddisfatto, poiché in questo caso è sufficiente che la Svizzera sia stata disposta a recepire tale disposizione. Dal momento che la Svizzera ha dimostrato la sua volontà in tal senso, la CDI-HU adempie anche questo standard minimo.

Il Protocollo di modifica prevede l'introduzione di una clausola arbitrale, come richiesto dalla Svizzera. La procedura amichevole sancita nella CDI-HU non prevede un obbligo di risultato. Attualmente non si può quindi escludere che in singoli casi la procedura amichevole tra autorità competenti svizzere e ungheresi non sia in grado di evitare la doppia imposizione. Questa situazione è insoddisfacente in termini di certezza del diritto. La clausola arbitrale consente di colmare questa lacuna.

Con il Protocollo di modifica è stato raggiunto un risultato equilibrato che contribuirà all'ulteriore sviluppo positivo delle relazioni economiche bilaterali tra la Svizzera e l'Ungheria.

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Il Protocollo di modifica CDI-HU sottostà a referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale (Cost.)⁶. Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 2005⁷ sulla procedura

⁶ RS 101

⁷ RS 172.061

questione non risolta a un tribunale, viene meno il carattere vincolante della decisione. Questo meccanismo permette di tenere conto degli interessi dei contribuenti che subiscono una doppia imposizione e di garantire la certezza del diritto.

Il nuovo paragrafo 6 dell'articolo 25 CDI-HU è dedicato alla confidenzialità. Per garantire che la procedura arbitrale raggiunga il suo scopo senza violare la confidenzialità della procedura amichevole, il presente paragrafo stabilisce che ai membri del collegio arbitrale siano applicati gli obblighi di confidenzialità previsti dall'articolo 26 paragrafo 2 CDI-HU.

La clausola arbitrale sancita nella CDI-HU corrisponde alla versione contenuta nel Modello di convenzione dell'OCSE (art. 25 par. 5). Anche la Convenzione BEPS contiene una clausola arbitrale (parte VI), che però è molto dettagliata. Le delegazioni svizzere e ungheresi deputate alle trattative erano concordi sul fatto che una disposizione troppo dettagliata avrebbe conferito un peso eccessivo alla procedura arbitrale all'interno della CDI-HU. È stato pertanto deciso di recepire nella CDI-HU la versione del Modello di convenzione dell'OCSE e non quella secondo la Convenzione BEPS. Le questioni riguardanti l'impostazione concreta della procedura verranno stabilite mediante accordo amichevole tra le autorità competenti dei due Stati.

Art. III del Protocollo di modifica concernente l'art. 27a CDI-HU (Diritto ai benefici)

Il presente articolo 27a introduce una clausola antiabuso che fa riferimento allo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione. In virtù di tale clausola, i benefici previsti dalla CDI-HU non sono accordati se il loro ottenimento era uno degli scopi principali dell'accordo, dello strumento o della transazione, a meno che venga stabilito che la concessione di tali benefici è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della CDI-HU.

Il paragrafo 2 corrisponde alla disposizione proposta nel commentario relativo al Modello di convenzione dell'OCSE a complemento della regola PPT («principal purpose test»). Ai sensi di tale norma è possibile concedere determinati benefici convenzionali anche in situazioni di abuso secondo il paragrafo 1 segnatamente se tali benefici fossero stati concessi in assenza dell'accordo, dello strumento o della transazione abusivi. In caso di utilizzo abusivo della Convenzione, la disposizione garantisce che uno Stato contraente possa adottare i provvedimenti fiscali previsti per la fattispecie che sarebbe sussistita in assenza dell'accordo, dello strumento o della transazione abusivi. Per la Svizzera tale disposizione ha natura meramente dichiarativa, dal momento che le autorità fiscali hanno già la facoltà di concedere benefici fiscali secondo il diritto interno anche senza una simile clausola.

Le autorità competenti devono consultarsi prima di respingere una richiesta in virtù dell'articolo 27a paragrafo 2 CDI-HU.

La clausola antiabuso è stata sviluppata nel quadro dell'azione 6 del piano d'azione BEPS ed è contenuta nel Modello di convenzione dell'OCSE (art. 29 par. 9). Per soddisfare lo standard minimo definito dall'azione 6 è sufficiente che la clausola venga inclusa nelle CDI.

Art. IV del Protocollo di modifica

Al Protocollo della CDI-HU viene aggiunto un nuovo numero 6, il quale precisa che le disposizioni della CDI-HU non impediscono agli Stati contraenti di attuare le disposizioni di diritto interno sull'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese multinazionali emanate dall'*Inclusive Framework on BEPS* dell'OCSE e del G20 sulla base delle norme tipo globali in materia di lotta all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili (secondo pilastro) (*Global Anti-Base Erosion Model Rules* [«Pillar Two»]). La CDI-HU non ostacola pertanto l'applicazione da parte della Svizzera delle disposizioni di diritto interno che prevedono in particolare la riscossione di un'imposta integrativa («top-up tax») presso un residente della Svizzera in qualità di stabile organizzazione situata in Ungheria. Questa disposizione permette alla Svizzera di garantire un'imposizione minima conforme alle norme menzionate e di escludere così misure adottate dagli altri Stati. La clausola sarà applicabile solo se la Svizzera avrà attuato le disposizioni sull'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese.

Art. V del Protocollo di modifica (Entrata in vigore)

Le disposizioni del Protocollo di modifica si applicano agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo alla sua entrata in vigore, o dopo tale data.

Gli articoli II e IV, riguardanti la procedura arbitrale e la relazione con il secondo pilastro, saranno invece applicabili dalla data dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica, a prescindere dal periodo fiscale a cui i fatti fanno riferimento.

4 Ripercussioni

Il Protocollo di modifica non riguarda le regole di ripartizione del reddito e della sostanza. Contiene essenzialmente disposizioni volte a impedire l'abuso della CDI e a migliorare la risoluzione delle controversie. Non avrà pertanto un impatto rilevante sulle entrate fiscali, né tantomeno si prevedono ripercussioni in altri ambiti. Il Protocollo di modifica può essere attuato nel quadro delle risorse umane già esistenti.

5 Aspetti giuridici

Il Protocollo di modifica si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., in virtù del quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'Assemblea federale approva i trattati internazionali; sono fatti salvi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr. anche art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione). Poiché nella fattispecie non esistono una legge o un trattato internazionale che deleghino al

Consiglio federale la competenza di concludere un trattato quale il Protocollo di modifica, la facoltà di approvarlo spetta all'Assemblea federale.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali che contengono importanti norme di diritto. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002⁹ sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Il Protocollo di modifica prevede disposizioni che impongono obblighi alle autorità svizzere e conferiscono diritti a queste ultime e ai privati (persone fisiche e giuridiche). Il Protocollo di modifica contiene pertanto importanti norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl e dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva il Protocollo di modifica è di conseguenza sottoposto a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

L'Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).

⁹ RS 171.10



Decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Ungheria per evitare le doppie imposizioni

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2
della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 2024²,

decreta:

Art. 1

¹ Il Protocollo del 12 luglio 2024³ tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Ungheria che modifica la Convenzione del 12 settembre 2013⁴ tra la Confederazione Svizzera e l'Ungheria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

1 RS 101

2 FF 2024 3064

3 FF 2024 3066

4 RS 0.672.941.81



Traduzione

Protocollo

che modifica la Convenzione del 12 settembre 2013 tra la Confederazione Svizzera e l'Ungheria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Concluso il 12 luglio 2024
Approvato dall'Assemblea federale il ...¹
Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo dell'Ungheria

desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 12 settembre 2013² tra la Confederazione Svizzera e l'Ungheria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «Convenzione»),
hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Il preambolo della Convenzione è sostituito dal preambolo seguente:

«Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo dell'Ungheria,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,

desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di approfondire la cooperazione in materia fiscale,

nell'intento di eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali [«treaty-shopping»] finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),

¹ FF 2024 ...

² RS 0.672.941.81

hanno convenuto quanto segue:»

Art. II

I seguenti paragrafi 5 e 6 sono aggiunti all'articolo 25 della Convenzione:

«5. Qualora:

- a) in virtù del paragrafo 1, una persona abbia sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente in quanto le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione; e
- b) le autorità competenti non siano in grado di giungere a un accordo per risolvere il caso secondo il paragrafo 2 entro un periodo di tre anni a decorrere dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte ad arbitrato, se la persona ne fa richiesta per scritto. Tuttavia, tali questioni non risolte non possono essere sottoposte a una procedura arbitrale se una decisione sulle stesse è già stata resa in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. Se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale o se le autorità competenti e le persone direttamente interessate non giungono a un'altra soluzione entro sei mesi dalla notifica della decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata a prescindere dai termini previsti dalle loro legislazioni nazionali. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

6. Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del collegio arbitrale costituito secondo il paragrafo 5 le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura arbitrale. I membri di questo collegio sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio secondo l'articolo 26 paragrafo 2.»

Art. III

1. Il seguente articolo 27a è aggiunto alla Convenzione:

«Art. 27a Diritto ai benefici

1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di patrimonio se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio

in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

2. Qualora in virtù del paragrafo 1 a una persona non sia concesso un beneficio previsto dalla presente Convenzione, l'autorità competente dello Stato contraente che avrebbe altrimenti concesso tale beneficio deve considerare tale persona come avente diritto a questo o ad altri benefici in relazione a specifici elementi di reddito o di patrimonio, se essa conclude, su richiesta della persona interessata e dopo aver valutato i fatti e le circostanze determinanti, che tali benefici sarebbero stati concessi a tale persona o a un'altra persona in assenza dell'accordo, dello strumento o della transazione. L'autorità competente dello Stato contraente a cui è stata presentata una richiesta ai sensi del presente paragrafo da parte di un residente dell'altro Stato contraente consulta l'autorità competente di detto altro Stato contraente prima di respingere la richiesta.»

2. Il numero 3 del Protocollo della Convenzione è abrogato.

3. I numeri 4, 5 e 6 del Protocollo della Convenzione diventano numeri 3, 4 e 5.

Art. IV

Il seguente numero 6 è aggiunto al Protocollo della Convenzione:

«6. Resta inteso che le disposizioni della Convenzione non impediscono agli Stati contraenti di attuare le disposizioni del diritto interno sull'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese multinazionali emanate dall'«Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting» dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e degli Stati del G20 sulla base delle norme tipo globali in materia di lotta all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili (secondo pilastro) (Global Anti-Base Erosion Model Rules [«Pillar Two»]).»

Art. V

1. I due Stati contraenti si notificheranno per via diplomatica che sono adempiti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il Protocollo entrerà in vigore alla data in cui perviene l'ultima notificazione. Esso si applica:

- a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data;
- b) con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le modifiche previste agli articoli II e IV del presente Protocollo saranno applicabili dalla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo senza tenere conto del periodo fiscale considerato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Budapest, il 12 luglio 2024, in due esemplari in lingua tedesca, ungherese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso d'interpretazione divergente fra il testo tedesco e ungherese, prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

...

Per il
Governo dell'Ungheria:

...